

dossier

XIX Legislatura

15 gennaio 2025

Misure urgenti in materia di giustizia

Edizione provvisoria

D.L. 178/2024 – A.C. 2196



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 409/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 384/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D24178b

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione*)5
- Articolo 2 (*Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità*)8
- Articolo 3 (*Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari*)10
- Articolo 4 (*Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi*)13
- Articolo 5 (*Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace*)19
- Articolo 6 (*Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario*)22
- Articolo 7 (*Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici*)40
- Articolo 8 (*Norma di interpretazione autentica di disposizioni modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*)52
- Articolo 9 (*Copertura assicurativa di determinati soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità*)55
- Articolo 10 (*Clausola d'invarianza finanziaria*)58
- Articolo 11 (*Entrata in vigore*)59

Schede di lettura

Articolo 1

(Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)

L'**articolo 1, comma 1**, differisce al mese di **aprile 2025** le elezioni, previste per il 2024, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. Il **comma 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, riconosce la facoltà, per gli avvocati e i docenti universitari che formano il Consiglio giudiziario, di assistere e partecipare anche alle discussioni relative alle materie delle incompatibilità dei magistrati per rapporti di parentela e del conferimento degli incarichi o del passaggio di funzioni.

L'**articolo 1** modifica l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, al fine di prevedere che le **elezioni** dei componenti **dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione** (previste dall'art. 1 del d.lgs. 35/2008) siano differite ad **aprile 2025, in luogo di dicembre 2024**.

La disposizione oggetto di novella, infatti, aveva già previsto il differimento delle elezioni per l'anno 2024 dal mese di aprile al mese di dicembre, specificando che finché non sono stati insediati gli organi eletti, secondo quanto previsto primo periodo, **continueranno a funzionare quelli precedenti**, ovvero quelli eletti nell'ottobre 2020.

Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa del decreto-legge in esame, l'intervento di cui all'articolo in commento è volto a riallineare la data delle elezioni per il rinnovo dei predetti organi con le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legislativo n. 35 del 2008, che fissa al mese di aprile il periodo elettorale.

Si ricorda, a tal fine, che l'art. 1 del d. lgs. 35/2008 prevede, al comma 1, che le elezioni dei componenti togati dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione abbiano luogo nella prima domenica di **aprile** e nel lunedì successivo (ovvero, ai sensi del comma 2, nella domenica e nel lunedì immediatamente successivi qualora la Pasqua cada nella prima domenica di aprile). Entro lo stesso termine ha luogo la nomina dei componenti non togati (comma 3).

In deroga alla predetta disposizione, le elezioni dei consigli nell'anno 2020 ebbe luogo nella prima domenica di **ottobre** e nel lunedì successivo, ai sensi dell'art. 83, comma 19, del DL 18/2020.

Attraverso la modifica in commento, pertanto, il termine di dicembre 2024 viene ulteriormente differito al mese di aprile 2025, determinando, dunque, la permanenza in carica dei precedenti organi fino all'insediamento dei nuovi.

Il **comma 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, modifica il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006.

Il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006 riconosce la facoltà, per gli avvocati e i docenti universitari che formano il Consiglio giudiziario, di assistere e partecipare alle discussioni sulla valutazione quadriennale di professionalità dei magistrati di legittimità e di merito.

Con la **modifica introdotta in sede referente** si estende la suddetta facoltà di partecipazione anche alle discussioni:

- sulle **incompatibilità di sede** dei magistrati per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense ovvero con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede (rispettivamente artt. 18 e 19 del R.D. n. 12 del 1941);
- sull'assegnazione di sede, sul passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, sul conferimento delle funzioni semidirettive e direttive dei magistrati (art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2006).

• ***Il consiglio direttivo della Corte di cassazione e i consigli giudiziari***

Il consiglio direttivo della Corte di cassazione, istituito ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 25/2006, è composto dal primo presidente, che lo presiede, dal procuratore generale, dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due con funzioni requirenti, eletti da e fra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la procura generale, da due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale e da un avvocato con almeno venti anni di esercizio della professione e cinque di iscrizione nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori nominato dal Consiglio nazionale forense.

I componenti non di diritto durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.

I consigli giudiziari, ai sensi dell'art. 9, sono istituiti presso ciascuna corte d'appello, e sono composti dal presidente della corte d'appello, che lo presiede, dal procuratore generale presso la corte medesima, nonché:

- nei distretti con organico fino a 350 magistrati, da 6 magistrati (4 giudicanti e 2 requirenti) e da 3 non togati (1 professore universitario e 2 avvocati);

- nei distretti con organico tra 351 e 600 magistrati, da 10 magistrati (7 giudicanti e 3 requirenti) e da 3 non togati (1 professore universitario e 3 avvocati);
- nei distretti con organico superiore a 600 magistrati, da 14 magistrati (10 giudicanti e 4 requirenti) e da 6 non togati (2 professori universitari e 4 avvocati).

I componenti togati sono eletti dai magistrati; i componenti professori universitari sono nominati dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza della regione o delle regioni ricadenti nel distretto; i componenti avvocati sono nominati dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine del distretto.

I componenti non di diritto durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili (art. 13).

È prevista una sezione autonoma per i magistrati onorari, i cui membri sono eletti dal consiglio fra i propri componenti (art. 10).

Articolo 2 *(Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità)*

L'articolo 2 modifica gli articoli 35 e 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, intervenendo sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità.

Più nel dettaglio la **lett. a)** del comma 1 interviene sull'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in tema di «*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*», prevedendo che il **requisito dei quattro anni di servizio residui** prima della data di collocamento a riposo **non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive** giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 14) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 15).

La norma parifica a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) prevedendo per tutti i casi che il candidato debba garantire un lasso di tempo di **almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo**.

La **lett. b)** del comma 1 modifica invece l'articolo 46-*terdecies*, il quale impone un **limite al conferimento di nuovi incarichi** direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano **trascorsi 5 anni** dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Nella formulazione previgente, l'unica eccezione ammessa a tale regola era il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale).

Il decreto-legge amplia le eccezioni **equiparando a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità** (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione).

Come si precisa nella **relazione illustrativa**, l'urgenza della norma risiede nella necessità, sempre più avvertita, di **disporre di un più ampio numero di candidati per la copertura di funzioni assai delicate**, eliminando alcuni degli ostacoli posti dalla normativa vigente che sono risultati non utili e, anzi, controproducenti rispetto al più corretto e efficiente funzionamento della Suprema Corte di cassazione.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari)

L'**articolo 3, comma 1**, stabilisce che, fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo n.149 del 2022, **ai giudici assegnati** alla trattazione dei **procedimenti in materia di famiglia** non si applicano le disposizioni relative al limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. Il **comma 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dispone la proroga fino al 30 giugno 2026 del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026.

L'**articolo 3** prevede che fino al decorso del termine di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022, (c.d. "riforma Cartabia del processo civile"), ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei **procedimenti in materia di famiglia**, non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del [decreto legislativo n. 160 del 2006](#).

Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022 prevede che le disposizioni della sezione settima del capo IV, relative al tribunale per le persone e le famiglie, hanno effetto **decorsi tre anni** dalla pubblicazione del decreto legislativo in *Gazzetta ufficiale*, avvenuta il 17 ottobre 2022. Pertanto, la deroga prevista dall'articolo 3 del decreto-legge in commento opererà fino ad ottobre 2025.

Come riportato nella relazione illustrativa, la durata della proroga è collegata al termine per l'effettiva istituzione del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, prevista per il mese di ottobre 2025, e l'intervento è volto proprio a incentivare l'assegnazione allo stesso tribunale dei magistrati che già si occupano di diritto di famiglia.

L'articolo 19, comma 1, del [decreto legislativo n. 160 del 2006](#), invece, prevede che il CSM stabilisca con regolamento un **periodo massimo** (compreso tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni) **di permanenza dei i magistrati** che esercitano

funzioni di primo e secondo grado presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni.

Nel [regolamento del CSM](#), attuativo del citato articolo 19, all'articolo 2 si prevede che il termine massimo di permanenza nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro per i magistrati che svolgono funzioni sia fissato a **10 anni** per i magistrati che svolgono funzioni:

- negli uffici giudicanti di secondo grado composti da almeno due sezioni;
- negli uffici giudicanti di primo grado composti da almeno due sezioni e una sezione g.i.p./g.u.p.;
- di giudice addetto ad una sezione distaccata di tribunale;
- di giudice addetto ad una sezione distaccata di corte di appello, sempre che questa sia a propria volta divisa in sezioni;
- di giudice fallimentare, di giudice addetto alle esecuzioni civili ed esclusive di g.i.p., g.u.p. e g.i.p./g.u.p. nei tribunali ordinari composti da un'unica sezione, oltre all'eventuale sezione distaccata;
- esclusive di g.i.p./g.u.p. nei tribunali per i minorenni;
- nelle procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a otto unità compreso il procuratore della Repubblica;
- nella direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica;

Ai sensi dell'art. 3 il magistrato trasferito a seguito del superamento del termine decennale può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi **cinque anni** dalla presa di possesso nel nuovo incarico.

Pertanto, il citato termine decennale non si applica ai magistrati che esercitano le seguenti funzioni:

- giudice presso il tribunale ordinario composto da un'unica sezione, oltre all'eventuale sezione distaccata, fatta eccezione per le seguenti posizioni tabellari alle quali si applica il termine di permanenza massimo: giudice fallimentare, giudice addetto alle esecuzioni civili, g.i.p./g.u.p., g.i.p. in via esclusiva, g.u.p. in via esclusiva, giudice addetto ad una sezione distaccata di tribunale;
- giudice del lavoro di pianta organica;
- giudice presso il tribunale per i minorenni, fatta eccezione per chi svolge funzioni esclusive di g.i.p./g.u.p.;
- giudice presso l'ufficio di sorveglianza;
- magistrato addetto all'ufficio del ruolo e del massimario della Corte di cassazione;
- sostituto procuratore della Repubblica presso un ufficio di procura composto da magistrati in numero fino a otto unità compreso il procuratore della Repubblica;
- magistrato distrettuale giudicante e requirente;
- giudice presso la corte d'appello composta da un'unica sezione;
- giudice presso una sezione distaccata della corte di appello composta da un'unica sezione;

- sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

Inoltre, applicandosi ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado esso non si applica ai seguenti uffici:

- Corte di cassazione;
- Procura generale presso la corte di cassazione;
- Direzione nazionale antimafia;

Il **comma 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che, fermo quanto previsto dal precedente comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal PNRR, **il termine massimo di permanenza** dei magistrati giudicanti, **che non svolgono funzioni direttive e semidirettive**, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Csm in applicazione del citato articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2006, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è **prorogato fino a tale data**.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi)

L'**articolo 4**, modificando la disciplina vigente, prevede l'obbligatorietà dei corsi di formazione per i soli magistrati che hanno già ottenuto il conferimento oppure la conferma di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado e non già quale requisito per l'accesso ai predetti incarichi.

L'**articolo 4** modifica, in primo luogo, il titolo III, capo II-*bis* del D.lgs. n. 26 del 2006¹, inerente ai corsi di formazione per i magistrati che abbiano ottenuto il conferimento ovvero la conferma di incarichi direttivi o semidirettivi.

La norma in esame, sostituisce integralmente l'art. 26-*bis* del richiamato decreto legislativo, inerente all'oggetto dei predetti corsi di formazione offerti dalla Scuola superiore di magistratura (**comma 1, lett. a**).

Si ricorda che l'efficacia di tale disposizione è stata differita al 31 dicembre 2024 ad opera dell'art. 11, comma 1, del [decreto-legge n. 215 del 2023](#).

La principale novità, come chiarito anche dalla relazione illustrativa, è costituita dalla partecipazione ai corsi di formazione **successivamente al conferimento/conferma** dell'incarico e non più quale requisito per il conferimento degli stessi.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la frequentazione obbligatoria e preventiva del corso di formazione per tutti i potenziali candidati che ambiscono al conferimento dell'incarico direttivo, rischia di produrre gravi problemi organizzativi alla Scuola superiore della magistratura. Infatti, la stessa non sarebbe in grado di soddisfare quantitativamente e qualitativamente l'intera domanda formativa².

Il nuovo **comma 1 dell'art. 26-*bis*** prevede che i magistrati giudicanti e requirenti, che abbiano ottenuto **la conferma ovvero il conferimento di**

¹ Il D.lgs. richiamato è rubricato "Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150".

² La relazione illustrativa riporta che nel solo primo semestre del 2024 i candidati aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi interessati alla partecipazione ai corsi sono stati 297 che si presume supereranno le 800 unità entro la fine del 2024.

incarichi direttivi e semidirettivi, di primo e di secondo grado, siano tenuti a frequentare un corso di formazione specifico **entro 6 mesi** dalla suddetta assegnazione.

Lo svolgimento di tale corso è preordinato:

- all'approfondimento della materia ordinamentale;
- all'approfondimento dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse;
- al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

Il **comma 2** dell'art. 26-*bis*, prescrive che i corsi di formazione, di cui sopra, abbiano una durata di **almeno tre settimane**, anche non consecutive, e si concludano con lo svolgimento di una prova finale consistente in un'esercitazione pratica.

Il nuovo **comma 3** dell'art. 26-*bis*, invece, reca una causa di **esonero dalla partecipazione** dei corsi di formazione per quei magistrati che abbiano già preso parte ad un corso analogo nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico direttivo o semidirettivo.

• *L'art. 26-bis del decreto legislativo n. 26 del 2006 nella formulazione previgente*

La versione precedente dell'art. 26-*bis* del decreto legislativo n. 26 del 2006 disponeva che i corsi di formazione venissero somministrati nei confronti dei magistrati giudicanti e requirenti, che aspiravano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, di primo e di secondo grado (cfr. testo originario art. 26-*bis*, comma 1). La frequentazione del corso di formazione si collocava, dunque, in una fase antecedente rispetto all'assegnazione.

Alla conclusione del corso di formazione era previsto lo svolgimento di una prova finale, volta ad accertare le capacità acquisite (cfr. testo originario art. 26-*bis*, comma 1-*bis*).

La formulazione previgente stabiliva, inoltre, che il comitato direttivo, sulla scorta delle schede di valutative redatte dai docenti, nonché di ogni altro elemento utile, esprimesse la valutazione concernente i magistranti partecipanti al corso (cfr. testo originario art. 26-*bis*, comma 2).

I predetti documenti (schede valutative, elementi di valutazione e le prove finali) dovevano poi essere trasmesse al CSM per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo (cfr. testo originario art. 26-*bis*, comma 3).

Si chiariva, inoltre, che potevano concorrere all'attribuzione dei predetti incarichi, direttivi o semidirettivi, solamente i magistrati che avessero partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Era, altresì, previsto l'esonero dalla partecipazione al corso di formazione per i magistrati che avessero svolto nel medesimo lasso temporale di cinque anni funzioni direttive o semidirettive, salvo che il CSM avesse espresso una valutazione negativa (cfr. testo originario art. 26-*bis*, comma 5).

Infine, si prevedeva la predisposizione di specifici corsi di formazione riservati ai magistrati ai quali era stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva (cfr. testo originario art. 26-*bis*, comma 5-*bis*).

L'**articolo 4, comma 1, lett. b)** modifica la rubrica del Capo II-*bis* del titolo III del decreto legislativo n. 26 del 2006 nella seguente "*Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado*".

La nuova formulazione, tenendo conto delle innovazioni intervenute con il presente decreto legge, mette in evidenza come i corsi di formazione siano successivi rispetto all'assegnazione o alla conferma dell'incarico apicale.

L'**articolo 4, comma 2**, per ragioni di coordinamento con il nuovo art. 26-*bis* del D.lgs. 26/2006, modifica l'art. 46-*octies* del D.lgs. 160/2006, relativo alla valutazione ed alla comparazione dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Nello specifico, il nuovo comma 5 dell'art. 46-*octies*, così come modificato dalla disposizione in esame, non prevede più l'inciso relativo alle attitudini, rilevanti per la fase valutativa del candidato, maturate nell'ambito dei corsi di formazione di cui all'art. 26-*bis* D.lgs. 26/2006.

La *ratio* di tale modifica risiede nel fatto che, come visto in precedenza, la partecipazione ai corsi di formazione è diventata successiva rispetto al conferimento o alla conferma dell'incarico direttivo o semidirettivo.

In forza del nuovo comma 5, pertanto, le attitudini rilevanti per l'assegnazione dei predetti incarichi consistono esclusivamente nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nella capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali acquisite durante l'attività giudiziaria oppure al di fuori di essa, durante il collocamento fuori ruolo, alle condizioni prescritte dall'art. 46-*nonies* del medesimo d.lgs. 160 del 2006 (**art. 4, co. 2, lett. a**).

Nella stessa ottica, viene modificato anche l'art. 46-*octies*, comma 7, inerente agli elementi utilizzati dal CSM per la comparazione tra i candidati.

In particolare, a norma dell'**art. 4, co. 2, lett. b)**, viene soppressa dal citato art. 46-*octies* la lett. *n)*, in quanto faceva riferimento alla documentazione trasmessa al CSM dalla Scuola superiore della magistratura, originariamente prevista dall'art. 26-*bis* D.lgs. 26/2006, previsione che a seguito delle novelle in commento risulta abrogata.

Corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado (D.Lgs. 26/2006, Titolo III, Capo II-<i>bis</i>)	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 4 del D.L. 178/2024
Art. 26- <i>bis</i> (Oggetto)	Art. 26- <i>bis</i> (Oggetto)
<p>1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.</p>	<p>1. I magistrati giudicanti e requirenti cui sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.</p>
<p>1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite.</p>	<p>2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.</p>

Corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado (D.Lgs. 26/2006, Titolo III, Capo II-bis)	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 4 del D.L. 178/2024
<p>2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso</p>	<i>Soppresso</i>
<p>3. Gli elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo.</p>	<i>Soppresso</i>
<p>4. I dati di cui al comma 3 conservano validità per cinque anni.</p>	<i>Soppresso.</i>
<p>5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di</p>	<p>3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico.</p>

Corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado (D.Lgs. 26/2006, Titolo III, Capo II-bis)	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 4 del D.L. 178/2024
<p>concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.</p>	
<p><i>5-bis.</i> Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva.</p>	<i>Soppresso.</i>

Articolo 5

(Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

L'**articolo 5**, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, riduce da **24 a 6 mesi** il periodo di **assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace** nominati fino al 31 dicembre 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

L'articolo in commento introduce una **deroga** alla disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 4, del [decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#), che prevede un periodo di **2 anni**, decorrente dal conferimento dell'incarico, nel corso del quale i giudici onorari di pace sono **assegnati all'ufficio per il processo** e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo in commento, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, **riduce a 6 mesi (nel testo vigente del decreto legge 12 mesi), successivi al conferimento dell'incarico**, il periodo in cui i giudici di pace, nominati fino al 31 dicembre 2026, sono chiamati a prestare servizio presso l'Ufficio per il processo.

A tale proposito, si ricorda che i giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale, nonché la funzione conciliativa in materia civile. Con il [decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151](#), è stata altresì prevista l'assegnazione dei giudici onorari di pace alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.

In particolare, era stato previsto che, nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico, i giudici onorari di pace dovessero essere assegnati in via esclusiva all'ufficio per il processo.

Si ricorda, inoltre, che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.

Nella Relazione illustrativa viene sottolineata la particolare urgenza della previsione, dovuta alla situazione di «grave carenza di organico in cui versano gli uffici del giudice di pace, destinata ad acuirsi a seguito dell'ampliamento delle loro competenze previsto dalla riforma del processo civile di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022».

A tal proposito, si ricorda che l'art. 3, comma 1, del [decreto legislativo 149 del 2022](#) ha modificato l'articolo 7 del codice di procedura civile, al fine di estendere la competenza del giudice di pace basata sul criterio per valore. Nel dettaglio, la disposizione citata stabilisce, nella versione vigente, che il giudice di pace è competente: per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10 mila euro (prima della riforma 5 mila euro), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice; per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 25 mila euro (prima della riforma 20 mila euro).

Si ricorda inoltre che, a norma dell'art. 35, comma 1, del citato decreto legislativo n. 149 del 2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge n. 197 del 2022, tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Il **comma 2** – come modificato nel corso dell'esame presso il Senato - autorizza una spesa di euro 1.380.484 per l'anno 2025 (tale copertura è stata inserita dalla Commissione, in conseguenza della ulteriore riduzione a 6 mesi del periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace) e di euro 2.760.968 per l'anno 2026 al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'anticipazione del trattamento economico più elevato per chi assume pienamente le funzioni onorarie al termine dei 6 mesi.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Si tratta del Fondo iscritto nel capitolo 1544 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, destinato a garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero medesimo, che reca uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

• *Ufficio per il processo*

La struttura organizzativa dell'Ufficio per il processo, è oggetto dell'[Investimento 1.8 del PNRR](#), concernente l'Asse 2 Giustizia, volto a finanziare un piano straordinario di assunzioni di varie professionalità da affiancare al personale del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR. In particolare, l'Ufficio per il processo è diretto a realizzare un maggiore efficientamento della giustizia, mediante un concreto ausilio all'attività giurisdizionale. Nello specifico, la struttura coadiuva il magistrato nelle attività collaterali (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti), al fine

di determinare la riduzione della durata dei procedimenti e l'abbattimento dell'arretrato. A tal riguardo, occorre ricordare che il citato decreto legislativo 151 del 2022 ha riformato la disciplina dell'Ufficio per il processo, disciplinando in maniera organica tale struttura organizzativa.

L'attuazione concreta della misura è stata realizzata attraverso gli **artt. 11 e 13 del [decreto-legge n. 80 del 2021](#)**, i quali hanno dettato prescrizioni speciali volte al reclutamento del personale necessario al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, allo scopo di favorire la piena operatività delle strutture organizzative dell'Ufficio per il processo.

Secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, alla data del **31 agosto 2024** risultano complessivamente in servizio 12.054 unità di personale, tra addetti UPP e profili tecnico-amministrativi. Alla stessa data il numero di partecipanti a corsi di istruzione o di formazione per addetti UPP è di **12.133**. È stata inoltre recentemente ultimata la procedura per il reclutamento disposta con bando del 5 aprile 2024, al termine della quale è stata disposta l'assunzione di **3.840** candidati dichiarati vincitori.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario)

L'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'art. 4-*bis* del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la **nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria**, estendendo, fra le altre, **fino al 31 dicembre 2026** la durata dell'incarico.

L'art. 4-*bis* del decreto legge n. 92 del 2024 (conv. legge n. 112 del 2024) come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto legge in conversione, disciplina il **ruolo**, i **compiti** e le **attività del Commissario straordinario**.

Come evidenzia la relazione illustrativa, la modifica ha carattere di straordinaria necessità ed urgenza e risponde alla finalità di rendere più efficienti le disposizioni vigenti, adottate per il miglioramento delle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari. La previsione di modifiche urgenti focalizzate sull'edilizia penitenziaria è necessaria per affrontare l'emergenza del sovraffollamento carcerario, che è diventata nel tempo una situazione patologica su cui intervenire.

In particolare, per far fronte alla grave situazione di **sovraffollamento** degli istituti penitenziari, il **comma 1** dell'art. 4-*bis* del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, prevede la **nomina** di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, disposta con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La medesima procedura trova applicazione anche nel caso di **revoca**. La disposizione prevede infatti che l'incarico di commissario straordinario possa essere revocato, anche in conseguenza di **gravi inadempienze** occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il commissario deve essere individuato tra **soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria**, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere.

Al commissario straordinario è riconosciuto un **compenso**, da determinarsi – secondo quanto stabilito dal comma 9, come modificato dal decreto-legge in conversione - con il medesimo decreto di nomina, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98 (conv. legge n. 111 del 2011). Tale compenso è stabilito **in ragione della complessità dell'incarico**. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, nel caso in cui la scelta del Commissario ricada su un dipendente delle amministrazioni pubbliche, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa

Il **testo previgente** del comma 9 dell'art. 4-*bis* prevedeva che la misura del compenso riconosciuto dovesse essere determinata in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, co. 3 del d.l. n. 98 del 2011, ai sensi del quale, con riguardo ai compensi dei commissari straordinari, si prevede che la parte fissa non può superare 50 mila euro, annui. Analogamente la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo 4-*bis*, come modificato dal decreto legge in esame, il Commissario, sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e nel limite delle risorse disponibili **compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie** nonché delle **opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti**, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Restano esclusi (comma 8) gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024 (quest'ultimo inciso è stato inserito dalla **lett. f)** dell'art. 6, co.1 del decreto legge n. in esame).

Per quanto riguarda la procedura per la realizzazione degli interventi, sempre in base al comma 2, al Commissario spetta, **entro 120 giorni** dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei Conti (nel testo previgente il termine decorreva dal momento della nomina), il compito di redigere un **programma dettagliato degli interventi necessari**, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, individuando anche gli interventi che richiedono il ricordo ad eventuali localizzazioni finalizzate alla espropriazione di aree per pubblica utilità (art. 17-*ter* del d.l. n. 195 del 2009, *si veda comma 5*) ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.

Il **programma** – che deve essere **adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, in un'ottica di valorizzazione del ruolo del Commissario straordinario, come precisato nella relazione illustrativa – deve **riportare anche l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati**, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione, e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario stesso (si veda comma 11). La disposizione precisa inoltre che gli interventi riportati nel programma debbano essere identificati dal relativo **codice unico di progetto** di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e corredati dei relativi **cronoprogrammi procedurali**.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione: rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). L'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2003, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione debba essere dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo una procedura definita dal CIPE.

Secondo il **comma 3** dell'articolo 4-*bis* (non modificato dal decreto-legge in esame) il Commissario straordinario, in raccordo con i Direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'**attuazione del programma**, attraverso:

- **interventi di manutenzione** straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
- la realizzazione di **nuovi istituti penitenziari** e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la destinazione e la **valorizzazione dei beni immobili penitenziari**;
- il subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

Il **comma 4** dell'articolo 4-*bis* (come modificato dal decreto legge in conversione) **individua le specifiche facoltà attribuite al Commissario**, in relazione alle attività allo stesso demandate, prevedendo che lo stesso:

- assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti.

A tal fine, in base a una modifica introdotta dal decreto legge in esame, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, co. 4 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), e del supporto delle società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) *ex* articolo 222 del medesimo decreto legislativo.

Le **stazioni appaltanti qualificate** di cui all'art. 63, co. 4 d.lgs. 36 del 2023 sono: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio e i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv., con modificazioni, legge 23 giugno 2014, n. 89).

L'ANAC ha il compito di vigilare e controllare l'applicazione dei contratti pubblici agendo al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione; garantisce la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e l'omogeneità dei procedimenti amministrativi.

Secondo la disciplina previgente, invece, il Commissario aveva l'ulteriore compito di provvedere, con oneri a carico del quadro economico dell'opera, nella misura massima del due per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

Nel testo previgente tale approvazione era prevista d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.

Per i **procedimenti autorizzatori** in materia di **tutela ambientale** i **termini sono dimezzati**. Per i **procedimenti autorizzatori** relativi alla **tutela di beni culturali e paesaggistici** il **termine di adozione dell'autorizzazione**, parere, visto e nulla osta è fissato nella **misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta**, decorso il quale, ove l'autorità competente non si è pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini suddetti sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad **accertamenti di natura tecnica**, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.

Il **comma 5** prevede che l'organo commissariale disponga nell'espletamento dei suoi compiti, di **poteri anche sostitutivi**, degli organi ordinari e straordinari, operando **in deroga** ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica il già citato articolo 17-ter del decreto-legge n. 195 del 2009.

L'articolo 17-ter del decreto-legge n. 195 del 2009 (conv. legge n. 26 del 2010) prevede (*rectius* prevedeva, con riguardo alla attuazione del Piano straordinario carceri varato dal CDM del 13 gennaio 2010) un *iter* più snello per la localizzazione e le espropriazioni delle aree ove realizzare le nuove strutture carcerarie e conferendo, a tal fine, pieni poteri al Commissario straordinario che può avvalersi anche della società "Protezione civile S.p.A."

Il **commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026**, (il testo previgente prevedeva la permanenza in carica del commissario sino al 31 dicembre 2025).

Entro il 30 giugno di ogni anno il Commissario trasmette ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una **relazione sullo stato di attuazione del programma** degli interventi in materia carceraria ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una **relazione finale** sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (**comma 6**).

La suddetta relazione, secondo quanto precisato nella RT, è prevista al fine di garantire la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa dell'organo commissariale.

Al **comma 7** dell'articolo 4-*bis* – come modificato dal decreto-legge in esame - si prevede **l'istituzione di una struttura commissariale** per il **supporto** allo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario, che opera alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il Commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, **composta fino ad un massimo di cinque esperti** scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti competono **compensi onnicomprensivi** di importo annuo lordo pro-capite non superiore ad euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 400.000 annui.

Il previgente articolo 4-*bis* del decreto legge n. 92 del 2024 disponeva che, per disciplinare il funzionamento della struttura di supporto, il Commissario straordinario adottava una o più ordinanze, d'intesa non solo con il Ministro della giustizia, ma anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, prevedeva una misura di compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro-capite non superiore a 60.000 euro, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a 300.000 euro.

Il decreto legge in commento ha aggiunto un nuovo periodo secondo cui, nell'ambito della predetta struttura, il Commissario straordinario può avvalersi di **personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione** da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità.

Il **distacco** del lavoratore, si configura quando costui viene assegnato, non ad una P.A. distinta da quella di appartenenza, ma ad un ufficio, differente da quello nel quale è formalmente incardinato, facente parte, comunque, dell'ente datore di lavoro, per soddisfare delle esigenze che sono solo di quest'ultimo ente. In tale ipotesi, tutti gli obblighi di protezione o prevenzione sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante (art. 3, co. 6, d.lgs. 81/2008).

Ai sensi dell'art. 30, co. 2-*sexies* del d.lgs. 165/2001, l'**assegnazione temporanea** del lavoratore, invece, si realizza quando le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.

Il **comma 10** autorizza la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto, indicando nel contempo la copertura di tali oneri.

Il medesimo comma della disposizione previgente disponeva l'autorizzazione della spesa per il compenso del commissario e il funzionamento della struttura nel limite massimo di euro 812.700 per l'anno 2025.

Il **comma 11** istituisce una **contabilità speciale** intestata al Commissario straordinario per l'esercizio delle sue funzioni. In particolare, si precisa che su di essa confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità non più solo all'**edilizia penitenziaria**, ma anche alle **infrastrutture carcerarie** iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al **comma 12** si precisa che per gli interventi finanziati con le risorse del **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)** resta fermo il rispetto sia del relativo cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 59 del 2021, nonché le modalità di monitoraggio previste dal medesimo decreto legge.

Il **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)** è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021-2026.

Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha assegnato le risorse ai Ministeri competenti ed ha individuato 30 progetti e interventi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Uno dei programmi finanziati esclusivamente dal PNC riguarda la costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori. In attuazione del D.L. n. 59 del 2021 il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021** ha individuato per i 24 interventi e programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea. Il medesimo decreto disciplina il monitoraggio dei programmi e degli interventi del PNC e delle relative procedure di attuazione, prevedendo l'utilizzo delle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (MOP) previste dal d.Lgs. n. 229 del 2011. Il monitoraggio è effettuato, in particolare per gli interventi cofinanziati dal PNRR, attraverso Regis, il sistema unitario per la programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.

Rispetto agli interventi sopra descritti sull'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 92 del 2024, il decreto legge, al **comma 2** dell'articolo 6 qui in esame, prevede una nuova **disposizione di copertura finanzia**, secondo la quale agli oneri derivanti dal comma 10 dell'art. 4-*bis* – quantificati in euro 182.700 per l'anno 2025 e in euro 995.400 per l'anno 2026 – si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciali», compreso nella Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.

Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la proposta si pone l'obiettivo di garantire adeguate risorse finanziarie al Commissario straordinario di cui all'art. 4-*bis* del d.l. n. 92 del 2024 al fine di fronteggiare la situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari e di assicurare la realizzazione del programma straordinario degli interventi di edilizia penitenziaria, tra cui interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle strutture carceraria, destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari e realizzazione di nuovi istituti penitenziari e alloggi di servizio per la polizia penitenziaria.

Il **comma 3** dell'articolo 6 del decreto legge in conversione dispone, inoltre, un **incremento di euro 95.724.000** per l'anno 2024 delle **risorse di bilancio** del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.

Ai sensi del **comma 4 dell'articolo 6**, all'onere derivante dal comma precedente, si provvede:

a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente **riduzione**, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, **del fondo** di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, **per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria;**

b) quanto a euro 13.236.000 mediante **riduzione del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti** ex articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) quanto a euro 8.966.500 mediante **riduzione del fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa**, introdotto con la riforma del processo penale (articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150).

In considerazione di quanto precisato nella relazione tecnica, un intervento in tali termini è necessario per integrare gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2024

dei capitoli di bilancio “Spese di giustizia” e “Spese per intercettazioni” in relazione alle esigenze degli uffici giudiziari e per accelerare i tempi di pagamento delle fatture commerciali.

Al fine di consentire un uso integrale delle risorse già nel 2024, la relazione citata dispone che si può provvedere con il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, sulla base delle modalità di cui all’articolo 20, comma 30 della legge n. 213 del 2023.

Decreto- legge 4 luglio 2024, n. 92 (conv. legge n. 112 del 2024)	
Testo previgente	Testo come modificato dall’art. 6 del D.L. 178/2024
Art. 4- <i>bis</i> <i>Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria</i>	Art. 4- <i>bis</i> <i>Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria</i>
1. Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria. Il commissario straordinario è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l’incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l’incarico di commissario straordinario può essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.	<i>Identico.</i>
2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il	2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il

Decreto- legge 4 luglio 2024, n. 92 (conv. legge n. 112 del 2024)	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 6 del D.L. 178/2024
<p>capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il commissario straordinario redige, entro centoventi giorni dalla nomina, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali. Il</p>	<p>capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine, il commissario straordinario redige, entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei</p>

Decreto- legge 4 luglio 2024, n. 92 (conv. legge n. 112 del 2024)	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 6 del D.L. 178/2024
<p>programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>relativi cronoprogrammi procedurali. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
<p>3. Il commissario straordinario, in raccordo con i direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante:</p> <p>a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;</p> <p>b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;</p> <p>d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Decreto- legge 4 luglio 2024, n. 92 (conv. legge n. 112 del 2024)	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 6 del D.L. 178/2024
<p>4. Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti</p>	<p>4. Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario (...) sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi</p>

Decreto- legge 4 luglio 2024, n. 92 (conv. legge n. 112 del 2024)	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 6 del D.L. 178/2024
<p>richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.</p>	<p>integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.</p>
<p>5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.</p>	<p>5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.</p>

Decreto- legge 4 luglio 2024, n. 92 (conv. legge n. 112 del 2024)	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 6 del D.L. 178/2024
<p>6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025. Entro il 30 giugno 2025 il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p>	<p>6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p>
<p>7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario. Con una o più ordinanze, adottate d'intesa con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti,</p>	<p>7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario. Con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando</p>

Decreto- legge 4 luglio 2024, n. 92 (conv. legge n. 112 del 2024)	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 6 del D.L. 178/2024
fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore ad euro 60.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 300.000 annui.	quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000 , nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui. Nell'ambito della predetta struttura, il Commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.
8. Sono esclusi dalle competenze del commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	8. Sono esclusi dalle competenze del commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024.
9. Il compenso del commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui	9. Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessità dell'incarico, è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente

Decreto- legge 4 luglio 2024, n. 92 (conv. legge n. 112 del 2024)	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 6 del D.L. 178/2024
<p>all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.</p>	<p>articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.</p>
<p>10. Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.</p>	<p>10. Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. <i>(Per la disposizione di copertura finanziaria si veda art. 6, co. 2 del d.l. 178/2024).</i></p>

Decreto- legge 4 luglio 2024, n. 92 (conv. legge n. 112 del 2024)	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 6 del D.L. 178/2024
<p>11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono, per l'anno 2024, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2025, le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.</p>	<p>11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.</p>
<p>12. Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il rispetto del</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Decreto- legge 4 luglio 2024, n. 92 (conv. legge n. 112 del 2024)	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 6 del D.L. 178/2024
<p>cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché le modalità di monitoraggio degli interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del 2021»</p>	

Articolo 7

(Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici)

L'**articolo 7** interviene in materia di procedure di controllo elettronico (c.d. **braccialetto elettronico**) dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (art. 275-*bis*, c.p.p.), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis*, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter*, c.p.p.), precisando che l'accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa degli stessi.

Più nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo 7, alla **lett. a)**, modifica l'art. 275-*bis* c.p.p. precisando che, nel caso in cui il giudice abbia prescritto l'applicazione del c.d. **braccialetto elettronico**, congiuntamente alla misura degli **arresti domiciliari**, il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» da parte della polizia giudiziaria debba riguardare anche la **fattibilità operativa** degli stessi, atteso che – come precisa la relazione illustrativa – “l'accertamento della polizia giudiziaria ricade, in effetti, su profili sia strettamente tecnici, come la copertura di rete e la qualità della connessione, che compositamente tecnico-operativi, quali le caratteristiche dei luoghi o le distanze”.

L'articolo 275-*bis* c.p.p. – come modificato dalla legge n. 168 del 2023 (c.d. legge Roccella) - prevedeva la possibilità per il giudice che ritenesse di applicare la misura degli **arresti domiciliari** (fin da subito o in sostituzione della custodia in carcere), di “prescrivere” procedure di controllo mediante l'utilizzo di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici», previo accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria.

Si tratta del c.d. braccialetto elettronico (o analogo strumento) inserito nella disciplina codicistica dal decreto-legge n. 341 del 2000, nell'ambito di un più ampio intervento normativo concernente la materia della libertà personale.

Ai sensi dell'articolo 275-*bis* c.p.p., quindi, ogni qualvolta lo ritenga «necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto», il giudice che dispone la misura degli arresti domiciliari di cui all'art. 284 c.p.p. può prevedere il controllo del soggetto in custodia domestica tramite l'utilizzo dei suddetti strumenti elettronici (con riguardo alle modalità di installazione e funzionamento si veda il [D.M. 2.2.2001](#)). Tale **previsione**, tuttavia, è **subordinata, oltretutto al consenso della persona** da sottoporre agli arresti domiciliari, **alla verifica della**

fattibilità tecnica della strumentazione necessaria da parte della polizia giudiziaria.

Quest'ultima condizione è stata introdotta, in sostituzione di quella pregressa della "disponibilità materiale", dalla citata legge n. 168. Come sottolinea la relazione illustrativa riferita al decreto-legge in commento, "la nuova dicitura della "fattibilità tecnica", seppur priva di una espressa definizione normativa, è suscettibile di essere intesa - come si può evincere dalla lettura delle relazioni che accompagnano il testo della legge n. 168/2023 - come comprensiva sia della concreta disponibilità materiale che dell'effettiva attivabilità e funzionalità degli strumenti elettronici in parola negli specifici casi e contesti applicativi".

La modifica apportata dal decreto legge in esame, "sulla base del monitoraggio e dell'analisi delle numerose applicazioni giudiziarie e operative dei dispositivi elettronici in parola - da cui sono emerse anche talune criticità tecniche in corso di approfondimento con l'operatore economico che si è aggiudicato la gara pubblica avente ad oggetto la fornitura dei servizi relativi ai predetti dispositivi [*omissis*] - si rende necessaria per finalità sia di specificazione che di integrazione normativa, nella prospettiva di affinare e rafforzare ulteriormente il complesso sistema di tutela delle persone offese da determinati delitti, con particolare riguardo a quelli connotati da violenza domestica o di genere".

Analoghe **modifiche** – di **raccordo sistematico** - sono apportate dalle **lett. c) e d)** del **comma 1** dell'articolo in commento, rispettivamente, al comma 6 dell'articolo 282-*bis* c.p.p. in materia di **applicazione del c.d. braccialetto elettronico** in relazione alla misura coercitiva **dell'allontanamento dalla casa familiare** (lett. c) e al comma 1 dell'articolo 283-*ter* c.p.p. in materia di applicazione del c.d. braccialetto elettronico nel caso di **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (lett. d).

Il comma 6 dell'**articolo 282-*bis* c.p.p.** prevede che per una serie di gravi reati (puntualmente indicati nella norma)³ la misura coercitiva dell'**allontanamento**

³ L'elenco di cui all'art. 282-*bis*, comma 6, comprende i seguenti reati:

- violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.);
- abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- **tentato omicidio** (art. 575);
- lesioni personali, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (art. 582 c.p.);
- **deformazione mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583-*quinquies*);
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);

dalla casa familiare possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. (ovvero della reclusione superiore nel massimo a tre anni) e deve essere sempre accompagnata dall'**imposizione delle modalità di controllo** previste dall'art. 275-bis, ovvero del c.d. braccialetto elettronico, con la contestuale prescrizione di **mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri**, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro la disposizione prevede che il giudice debba prescrivere modalità e limitazioni. Si prevede, inoltre, che, nel caso in cui **l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo** il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave e che, qualora sia accertata la **non fattibilità tecnica** delle predette modalità di controllo dall'organo a ciò deputato, il giudice imponga l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

Il comma 1 dell'**articolo 282-ter c.p.p.**, invece, prevede che con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico. Nei casi **di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere**, (*ex art. 282-bis, comma 6, c.p.p.*), **la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena** previsti dall'articolo 280 c.p.p. per l'applicazione delle misure cautelari di cui all'articolo 282-bis, comma 6, c.p.p. E' consentito al giudice, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, di applicare anche congiuntamente, una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis c.p.p. ovvero quando ne sia accertata, da parte dell'organo a ciò deputato, la non fattibilità tecnica (ivi inclusa quella operativa, come specificato in seguito alla modifica apportata dal decreto-legge in conversione).

La **lettera b)** del comma 1 interviene sul comma 1-ter dell'articolo 276 c.p.p. concernente i provvedimenti da adottare in caso di **trasgressione alle prescrizioni imposte in via cautelare**.

-
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) anche aggravata (art. 609-ter c.p.);
 - atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.);
 - corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.);
 - violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
 - minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.);
 - atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

La disposizione richiama anche gli artt. 600-septies.1 e 600-septies.2 c.p. benché gli stessi non contemplino ipotesi di reato, ma si limitino a disciplinare una circostanza attenuante e le pene accessorie.

Il comma 1-*ter* dell'art. 276 c.p.p., nella formulazione previgente, prevedeva che in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, anche quando applicati per le misure di cui agli (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-*ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) c.p.p., il giudice doveva disporre la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto fosse di lieve entità.

La novella prevede, in aggiunta alla condotta di manomissione dei c.d. braccialetti elettronici, che, anche in caso di realizzazione di **“una o più condotte gravi o reiterate”** che impediscono od ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi e strumenti anzidetti, il giudice debba disporre la **revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere**, salvo che il fatto sia ritenuto di lieve entità.

Con questa modifica, quindi – come precisa la relazione illustrativa - si **amplia** notevolmente **il novero delle trasgressioni alle prescrizioni** inerenti gli arresti domiciliari, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa **che hanno come conseguenza l'applicazione** della custodia cautelare in carcere, rinserrando ulteriormente il complesso meccanismo diretto a soddisfare, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali, le esigenze cautelari - e tutelari, ove ricorrenti in relazione al reato per cui si procede - del caso concreto.

Il **comma 2** dell'articolo 7 introduce, invece, nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, il **nuovo articolo 97-*ter* il quale precisa quali sono le modalità che sostanziano l'accertamento “della fattibilità tecnica ivi compresa quella operativa”**, effettuato dalla polizia giudiziaria, in via preliminare rispetto alla prescrizione delle procedure di controllo elettronico da parte del giudice.

L'art. 97-*ter*, al comma 1, prevede che nei casi previsti dai menzionati artt. 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p., la polizia giudiziaria, anche coadiuvata per gli aspetti di competenza da personale della società incaricata in via contrattuale di fornire i relativi servizi di monitoraggio elettronico, deve procedere senza ritardo e comunque entro quarantotto ore a verificare l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei “braccialetti elettronici” o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la

copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione e la gestione dei predetti mezzi o strumenti, nonché ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

Si intende in questo modo – precisa la relazione illustrativa - assicurare attualità, concretezza e flessibilità alla procedura accertativa, riducendo nei limiti del possibile la distanza che separa la disposizione formale dalla realtà materiale e dai relativi fenomeni umani e sociali in cui è destinata a trovare attuazione. Sempre la relazione illustrativa evidenzia, con riferimento all'intervento coadiuvante del personale della società incaricata di fornire i servizi relativi ai "braccialetti elettronici", che "la parola "anche" è da intendersi non già come facoltatività del supporto tecnico, che, oltre ad essere previsto contrattualmente, è indispensabile e insostituibile sul piano pratico per gli aspetti tecnici di esclusiva competenza di detto personale, bensì come esplicitazione della possibilità, per la polizia giudiziaria, di esperire in autonomia taluni accertamenti, ad esempio di carattere info-operativo, che possono anche non richiedere il possesso di specifiche conoscenze tecnico-elettroniche e, dunque, la necessaria presenza degli operatori a ciò specializzati".

Ai sensi del comma 2 del nuovo art. 97-ter disp.att.c.p.p., la polizia giudiziaria deve trasmettere senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, uno **specifico rapporto che accerti o escluda la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa**, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

In proposito la relazione illustrativa sottolinea come nel rapporto redatto dalla polizia giudiziaria, vengano "cristallizzate" le risultanze del composito accertamento sulla fattibilità (o non fattibilità) tecnico-operativa dei braccialetti elettronici sulla cui base competerà alla Autorità giudiziaria procedente decidere.

Inoltre, si evidenzia come l'impiego della locuzione "senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore" riveli il preciso intento di sveltire ulteriormente, per quanto possibile, gli adempimenti propedeutici alla valutazione e all'adozione delle misure cautelari, ove possibile munite di sorveglianza elettronica, in linea di continuità con la logica "acceleratoria" e "anticipatoria" che permea la legge n. 69/2019 (cd. "Codice rosso") e la più recente legge n. 168/2023.

Testo previgente	Testo come modificato dal decreto-legge n. 178 del 20274
<p style="text-align: center;">Art. 275-bis. (Particolari modalità di controllo)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 275-bis. (Particolari modalità di controllo)</p>
<p>1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.</p>	<p>1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.</p>
<p>2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

Testo previgente	Testo come modificato dal decreto-legge n. 178 del 20274
<p style="text-align: center;">Art. 276. <i>(Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 276. <i>(Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte)</i></p>
<p>1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando</p>	<p>1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare</p>

Testo previgente	Testo come modificato dal decreto-legge n. 178 del 20274
applicati ai sensi degli articoli 282- <i>bis</i> e 282- <i>ter</i> , il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.	funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275- <i>bis</i> , anche quando applicati ai sensi degli articoli 282- <i>bis</i> e 282- <i>ter</i> , il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.
Art. 282- <i>bis</i> . (<i>Allontanamento dalla casa familiare</i>)	Art. 282- <i>bis</i> . (<i>Allontanamento dalla casa familiare</i>)
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.	<i>Identico</i>
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.	<i>Identico</i>
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico	<i>Identico</i>

Testo previgente	Testo come modificato dal decreto-legge n. 178 del 20274
<p>di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.</p>	
<p>4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.</p>	<p><i>Identico</i></p>

Testo previgente	Testo come modificato dal decreto-legge n. 178 del 20274
<p>6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.</p>	<p>6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.</p>

Testo previgente	Testo come modificato dal decreto-legge n. 178 del 20274
<p style="text-align: center;">Art. 282-ter. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 282-ter. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)</p>
<p>1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.</p>	<p>1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.</p>
<p>2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

Testo previgente	Testo come modificato dal decreto-legge n. 178 del 20274
<p>prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.</p>	
<p>3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.</p>	<i>Identico</i>
<p>4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.</p>	<i>Identico</i>

Articolo 8

(Norma di interpretazione autentica di disposizioni modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'**articolo 8** reca una norma di interpretazione autentica delle **disposizioni transitorie del d.lgs. 136/2024**, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

In particolare, l'articolo in commento, con una norma di interpretazione autentica, chiarisce i termini di applicazione della **disciplina transitoria** di cui all'art. 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.

Il citato decreto legislativo n. 136 del 2024 è stato emanato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 (che consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza entro 2 anni dalla sua entrata in vigore) e della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, recepimento avvenuto con il d.lgs. n. 83 del 2022).

Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 settembre 2024, tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del [Consiglio di Stato](#); a tale proposito si ricorda che sia le Commissioni giustizia della [Camera](#) e del [Senato](#) avevano entrambe formulato pareri con osservazioni.

Ai sensi del suddetto comma 4 dell'articolo 56, **le disposizioni** introdotte dal d.lgs. 136/2024, oltre ad applicarsi ai procedimenti instaurati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero al **28 settembre 2024**, **si applicano altresì a quelli pendenti alla medesima data**.

A tal fine, l'art. 8 del decreto-legge in commento specifica che gli **atti compiuti prima della data di entrata in vigore** del citato d.lgs. n. 136 del 2024 **restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati** in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti **salvi i provvedimenti adottati** nel corso della procedura.

Secondo quanto affermato nella relazione, l'intervento si è reso necessario in quanto la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette

dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme (come ad esempio rispetto ai novellati requisiti di accesso previsti per alcuni istituti). Si è pertanto ritenuto opportuno dare un'interpretazione autentica nell'immediatezza dell'entrata in vigore del decreto correttivo che salvaguardasse gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in precedenza.

Più in dettaglio, l'articolo 8 cita una serie di procedimenti ai quali si applica la norma di interpretazione autentica, ovvero:

- le composizioni negoziate;
- i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza,
- i procedimenti di esdebitazione.
- vi è poi un generico riferimento alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 136/2024.

Rispetto alle procedure elencate all'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, non risultano specificamente richiamati i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

Si valuti dunque l'opportunità di integrare eventualmente la norma di interpretazione autentica con le procedure non specificamente richiamate.

Con riferimento alle norme di interpretazione autentica, si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che «il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. Pertanto, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, **purché la retroattività trovi adeguata giustificazione** nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "**motivi imperativi di interesse generale**", ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (*ex plurimis*: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire "situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo", in ragione di "un dibattito giurisprudenziale irrisolto" (sentenza n. 311 del 2009), o di "ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del

legislatore" (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale» (sentenza 78/2012).

Nella recente sentenza 77/2024, alla luce della centralità che assume il principio di non retroattività della legge, inteso quale fondamentale valore di civiltà giuridica, la Consulta ha affermato che «di fronte a una norma avente comunque efficacia retroattiva – che pure deve considerarsi, al di fuori della materia penale, frutto del legittimo esercizio discrezionale del potere del legislatore –, è necessario procedere ad uno scrutinio particolarmente rigoroso» e che «Tale scrutinio diviene ancor più stringente se l'intervento legislativo retroattivo incide su giudizi ancora in corso [...]. In quest'opera di rigoroso scrutinio è necessario valutare se l'intervento legislativo trovi una possibile ragionevole giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni costituzionali, [giacché], anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, **solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso**».

Articolo 9

(Copertura assicurativa di determinati soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità)

L'articolo 9 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il suddetto **Fondo** è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - inizialmente in via sperimentale dal 2016 al 2019⁴ - allo scopo di reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni sul lavoro in favore di determinati soggetti.

La dotazione del Fondo in oggetto è stata successivamente integrata in via strutturale di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, ad opera dell'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 124/2018, che ha esteso anche la platea di soggetti in favore dei quali è posta la **copertura assicurativa** in questione (vedi *infra*). Successivamente, la dotazione del Fondo è stata ridotta a 2.850.000 di euro a decorrere dal 2024 (*ex art.* 1, c. 523, della L. 213/2023).

In base alla richiamata normativa, la copertura assicurativa attualmente **riguarda**⁵:

- a) i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;
- b) i detenuti e gli internati impegnati nelle attività volontarie e gratuite (*ex artt.* 20-*ter* e 21, c. 4-*ter*, della L. 354/1975⁶);
- c) i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 186, c. 9-*bis* e art. 187, c. 8-*bis* del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992);

⁴ *Ex art.* 1, c. 312, L. 208/2015, come integrato dall'art. 1, c. 86 e 87, della L. 232/2016, dall'art. 1, c. 180, L. 205/2017 e dall'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 124/2018.

⁵ Vedi anche, Circ. Inail 2 marzo 2018, n. 14, [Circ. Inail n. 2 del 10 gennaio 2020](#) e Circ. Inail 29 maggio 2023, n. 21.

⁶ Tali articoli prevedono che i detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, rispettivamente, a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi e tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.

- d) i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto tossicodipendenti condannati per un reato di lieve entità in materia di produzione, traffico, detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, c. 5-*bis* TU stupefacenti di cui al D.P.R. 309/1990);
- e) i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati messi alla prova (art. 168-*bis* c.p.);
- f) gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.⁷

Come anticipato, il presente articolo 9, al **comma 1**, **estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità** quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni (ai sensi dell'art. 56-*bis* della L. 689/1981) la **copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**, i cui oneri sono posti a carico del Fondo di cui sopra.

Il successivo **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dalla suddetta estensione, pari a 43.650 euro per il 2024 e a 523.800 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo in oggetto.

Le suddette risorse, come riportato nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento, sulla base di quanto rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è risultata finora più che sufficiente rispetto alle polizze assicurative attivate; infatti, secondo l'ultima rilevazione al 21 novembre 2024 evidenzia un utilizzo di risorse per circa 1,3 milioni di euro a fronte di una dotazione di 2,850 milioni.

• *Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo*

L'articolo 56-*bis* della legge n. 689 del 1981 – introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia del processo penale) - disciplina il **lavoro di pubblica utilità**, quale pena sostitutiva per la generalità dei reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni (nella legislazione previgente il lavoro di pubblica utilità era previsto per un novero limitato di reati).

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella “prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”.

⁷ Analogo Fondo era stato istituito per il biennio 2014-2015 dall'art. 12 del D.L. 90/2014. L'intervento finanziario relativo al suddetto biennio era però rivolto ai soli soggetti di cui alla lettera a).

La nozione di lavoro di pubblica utilità è sostanzialmente ripresa dall'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000, recante le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. Si tratta di attività lavorativa non retribuita.

Riguardo al **luogo di esecuzione** della prestazione lavorativa, si prevede che il lavoro debba essere svolto “di regola” nella regione in cui risiede il condannato.

Riguardo alla **durata**, si prevede che la prestazione consista in non meno di 6 ore e non più di 15 ore di lavoro settimanale. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore, non eccedente le 8 ore giornaliere. Ai fini del **computo della pena**, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di 2 ore di lavoro.

Si specifica che la prestazione lavorativa non debba pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

L'articolo 56-*bis* demanda ad un **decreto del Ministro della giustizia**, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità in oggetto.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria.

Anche al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applicano le limitazioni al conseguimento o mantenimento della patente di guida ex articolo 120 del codice della strada.

Articolo 10
(Clausola d'invarianza finanziaria)

L'**articolo 10** reca la **clausola di invarianza finanziaria** generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9.

L'**articolo 10** prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge in esame, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9 (su cui si vedano le relative schede di lettura), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11 *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 11** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero il **29 novembre 2024**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.